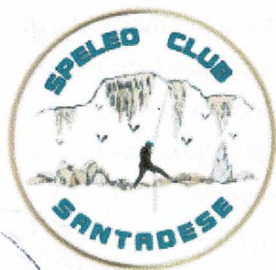


“Speleo Club Santadese”

CF. 90008910920 - Fraz. Barrua - 09010 Santadi (SU)

STATUTO



"Speleo Club Santadese"

CF. 90008910920 - Fraz. Barrua - 09010 Santadi (SU)

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE E DURATA

In data 20/12/2023 è stato modificato lo Statuto dell'associazione non riconosciuta, costituita in data 14 Febbraio 1971, denominata "Speleo Club Santadese" in breve **S.C.S.** L'associazione ha durata illimitata con l'iscrizione al RUNTS verrà denominata APS e opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di associazioni.

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è in Fraz. Barrua Santadi (SU). Eventuali modifiche della sede legale potranno essere attuate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e i terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L'Associazione svolge attività di interesse generale rientranti nelle lettere e,f,h,i,k, dell'art. 5 del decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- Lo studio e la protezione e la tutela dell'ambiente in particolare quello carsico, speleologico, archeologico;
- La ricerca, l'individuazione, l'esplorazione, il rilevamento topografico, l'accatastamento, lo studio e il monitoraggio delle grotte, nonché la tutela e la salvaguardia degli ambienti naturali;
- La promozione dell'attività scientifiche nei seguenti settori: biospeleologico, geologico, archeologico, antropologico, idrogeologico e altri di eguale o simile interesse scientifico;
- La pubblicazione di studi e ricerche tramite campagne stampa, relazioni, monografie, riviste, bollettini di vario genere, materiale audiovisivo, siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo e divulgativo, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
- L'organizzazione di eventi pubblici, di incontri e momenti di aggregazione dei soci, eventi culturali quali rappresentazioni, manifestazioni, mostre, conferenze, seminari, convegni ed ogni altra attività culturale di interesse degli associati atte a divulgare e promuovere l'ambiente e la tutela e la speleologia;
- L'organizzazione di attività didattiche e formative afferenti alle attività indicate nei punti precedenti.

Per il raggiungimento delle finalità sociali L'Associazione può allinearsi e collaborare con Associazioni, Enti pubblici e privati e altre organizzazioni speleologiche e/o naturalistiche locali, nazionali ed internazionali.

Tutte le attività di interesse generale verranno concretizzate attraverso:

- Corsi base o specifici;
- Organizzazioni di escursioni sociali, escursioni speleologiche con soci e/o altre associazioni speleologiche;
- Pubblicazioni interne ed esterne dei dati e delle informazioni acquisite tramite le escursioni speleologiche;
- Collaborazioni con enti pubblici.

Inoltre l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Il socio dimissionario o espulso non potrà pretendere la restituzione di eventuali donazioni fatte in precedenza all'Associazione, né il rimborso della quota associativa o di contributi di qualsiasi genere, né avanzare diritti su qualsiasi parte del patrimonio sociale. L'Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, potrà svolgere attività diverse da quelle sopra riportate. Le stesse saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e devono essere esercitate nel rispetto dei criteri e limiti definiti con D.M.L.P.S. n. 107/2021. La determinazione delle attività diverse è operata dall'assemblea dei soci.

ART.4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei soci; il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.

ART.5) SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. I minorenni possono farne richiesta di iscrizione all'Associazione, il socio minorenne non può assumere incarichi associativi comportanti specifiche responsabilità se non è pienamente e legalmente titolato ad assumerle.

A seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo l'interessato sarà iscritto nel libro soci e acquisirà automaticamente la qualifica di socio. Dall'accettazione della richiesta di iscrizione è data comunicazione all'interessato via mail. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve comunicare agli interessati la deliberazione di rigetto della domanda, con la relativa motivazione. Gli stessi avranno diritto a chiedere entro 60 giorni il riesame della decisione di ammissione all'assemblea.

I soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota associativa approvata dall'Assemblea, allo scopo di contribuire a svolgere le attività dell'Associazione. Tutti i soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, hanno il diritto di essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci regolarmente iscritti potranno liberamente partecipare di loro volontà, ai corsi di formazione teorico-pratici che l'Associazione organizzerà a cadenza semestrale.

È esclusa ogni forma di iscrizione all'Associazione avente carattere temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi: è nullo nei confronti dell'Associazione ogni patto contrario.

I soci, solo dopo approvazione da parte dell'assemblea, hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto; lo stesso si potrà esercitare tramite richiesta via mail al Consiglio Direttivo che provvederà entro il termine massimo di 20 giorni successivi.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura occasionale, anche ricorrendo ai propri associati, previo parere favorevole da parte dell'Assemblea dei soci e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse e al proseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Cessano di far parte dell'Associazione, i soci che:

- Presentano dimissioni scritte;
- Non versano le quote sociali;
- Si rendono inadempienti rispetto allo spirito dell'associazione;
- Turbano l'ordine e l'attività dell'Associazione.

ART. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da almeno 2 consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività.

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandate
- All'Assemblea;
- Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- Ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare analiticamente tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e che si prevede di effettuare;
- Regola l'attività dell'Associazione;
- Redige e modifica i regolamenti interni da proporre all'Assemblea dei soci;
- Vigila sull'osservanza delle norme;
- Propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Autorizza la spesa delle somme, approvate in bilancio dall'Assemblea;
- Delibera sulle domande relative all'adesione dei nuovi soci;
- Propone all'Assemblea l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci;
- Le cariche di Vice Presidente, e segretario e di tesoriere sono assegnate dal consiglio Direttivo in riunione di consiglio tra gli stessi Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 8) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, indice e presiede le assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e soprintende all'esecuzione delle relative deliberazioni.

ART. 9) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10) SEGRETARIO

Il Segretario pone in atto le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, custodisce e ordina l'archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede all'invio delle convocazioni.

ART. 11) IL TESORIERE

Il Tesoriere gestisce il registro di cassa con indicazione analitica di tutte le spese e le entrate, riscuote le quote dei soci e segnala al Consiglio Direttivo i soci morosi, raccoglie e archivia i giustificativi delle spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché non siano effettuate spese e non vengano assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura, la disponibilità finanziaria e la preventiva autorizzazione.

ART. 12) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, formata dai soci, è l'organo sovrano e stabilisce le iniziative dell'associazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Tuttavia, è auspicabile che l'Assemblea venga convocata almeno entro il mese di marzo e comunque entro un congruo periodo per consentire la programmazione dell'attività associativa e l'avvio di eventuali corsi nei primi mesi dell'anno. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per:

- Esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Programmare l'attività associativa;
- Eleggere il nuovo Consiglio Direttivo secondo il seguente ordine: viene eletto prima il Presidente con una preferenza e dopo i Consiglieri mediante preferenza;
- Revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare la variazione del regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approvare le variazioni delle quote sociali proposte da Consiglio Direttivo;
- Approvare l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci proposte da Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare su quant'altro demandandole per legge o per statuto. O sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, o su richiesta di 1/10 dei soci, per deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sul trasferimento della sede legale e sugli argomenti non previsti nell'assemblea ordinaria.

Le assemblee vengono convocate, tramite avviso scritto affisso nella sede sociale, tramite posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata se la convocazione viene effettuata dal Presidente, o trenta giorni prima della data fissata se la convocazione viene richiesta dall'Assemblea dei soci. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, la data il luogo e l'ora fissata per la prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può stabilirsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di qualunque numero dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in seconda con almeno la metà dei soci. Le delibere dell'Associazione sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti. Ai fini del presente articolo la rappresentanza per delega è assimilata alla presenza in assemblea.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno rispettivamente presiedere e redigere il verbale finale.

Nel Caso l'Assemblea straordinaria sia convocata per fusione o scissione, è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno di almeno 3/4 dei soci, mentre per lo scioglimento o devoluzione del patrimoni occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto si fa rinvio anche all'articolo 19 del presente statuto. Le delibere dell'Associazione sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione potrà tenersi anche con modalità telematica e collegamento audio-video da parte dei soci.

ART. 13) ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE DEI CONTI

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche, l'Assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

ART. 14) DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci hanno diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 21. Il diritto di voto è personale ed unico. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Può tuttavia prendere parte alle discussioni per conto del delegante senza avere diritto di voto per elezioni Direttive e cariche sociali. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

ART. 15) VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. IL verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l'archivio dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- Dalle quote associative;
- Da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.
- L'Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni da reddito personale.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17) LIBRI SOCIALI E DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI

L'Associazione redige i libri sociali di cui all'art. 15 – 17 registro dei volontari D.lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

ART. 18) BILANCIO

Nella gestione dell'Associazione devono essere rispettate le norme vigenti e, se non in contrasto con le precedenti, le seguenti regole:

- L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio 31 Dicembre di ogni anno;
- I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
- Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto;
- L'Assemblea da approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato;
- Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con la maggioranze previste dallo Statuto;
- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 19) MODIFICHE ALLO STATUTO

Variazioni al presente Statuto possono essere apportate dall'Associazione riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata a questo scopo, con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in prima convocazione, e con la presenza di almeno 2/4 dei soci in seconda convocazione e con la votazione favorevole della maggioranza. Esse entrano immediatamente in vigore.

ART. 20) SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta, fusa, trasformata o scissa, solo con delibera dell'Associazione straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 12 del presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, coma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21) MOROSITA

Sono morosi i soci che non hanno provveduto al rinnovo della quota sociale. I soci morosi non hanno diritto al voto.

ART. 22) UTILI

E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati. Lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 23) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il D. Lgs.N. 117/2017 Codice del Terzo Settore e le relative disposizioni attuative, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

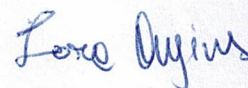
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Santadi lì, 20/12/2023

Il Presidente



Il Segretario



Registrato a IGLESIASTI

02 FEB. 2024

al N. 35

Serie 3

anno

coente

RESENTE

Esclusione nota

